



le quali risulta che il Ministero stesso, nel calcolare gli oneri di sconto che lo Stato avrebbe dovuto rimborsare alle Imprese appaltatrici, riteneva dovuta l'I. G. S. basando il proprio convincimento sul contenuto di una circolare del Ministero delle Finanze, diretta, peraltro, all'Associazione Bancaria Italiana.

Il quesito posto sull'applicabilità, o meno, dell'I. G. S. ha dato luogo a diversità di pareri al riguardo e, d'altra parte, è stato considerato che, eventualmente, l'aspetto della questione dovrebbe apparire ancora più ampio, ove si tenga conto che da tutte le operazioni di investimento effettuate dall'I. M. G., ai sensi della propria legge regolatrice, l'Istituto stesso consegue utili che, secondo la circolare sopra indicata, potrebbero essere assoggettati all'I. G. S.

Il Ministero delle Finanze che, come ebbe ad assicurare il Sottosegretario di Stato al Tesoro, sarebbe stato interessato alla questione, non